

Sentenza del 18/04/2024 n. 10580 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Testo

Testo:

Ufi Filters Spa ricorre, con quattro motivi, avverso la sentenza n. 4212/2015 depositata in data 29/09/2015 della Commissione tributaria regionale della Lombardia che ha accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate nei confronti della sentenza della CTP di Milano n. 3535/2014, favorevole alla società contribuente, in controversia avente ad oggetto il disconoscimento ai sensi dell'art. 110 comma 7 del D.Lgs. n. 917/1986 della deducibilità ai fini IRES e IRAP dei costi relativi ad acquisti di beni da fornitori di nazionalità cinese.

2. Resiste l'Amministrazione con controricorso.

3. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale dott. A.A. ha depositato conclusioni scritte, chiedendo accogliersi i primi due motivi di ricorso, rigettarsi il terzo, assorbito il quarto.

4. L'Agenzia delle Entrate ricorre, con due motivi, avverso la sentenza n. 3533/2015, depositata in data 30 luglio 2015, della Commissione tributaria regionale della Lombardia, che ha rigettato l'appello proposto dell'Amministrazione nei confronti della sentenza della CTP di Milano n. 3533/2014, favorevole alla GGG Spa, società soggetta, nella qualità di consolidante della controllata Ufi Filters Spa, alla normativa concernente la redazione del bilancio consolidato di gruppo.

5. Resiste la società contribuente con controricorso e ricorso incidentale sorretto da unico motivo, eccependo altresì in via preliminare la nullità della sentenza impugnata per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti della società consolidata Ufi Filters Spa, in violazione degli artt. 40 bis del DPR n. 600/1973 , 102 cod. proc. civ. e 59, primo comma, lett. b) del D.Lgs. n. 546/1992 .

La questione è stata evocata anche nella istanza di trattazione congiunta dei ricorsi depositata da Ufi Filters Spa in data 23/10/2023.

6. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale dott. A.A. ha depositato conclusioni scritte, chiedendo accogliersi il ricorso principale e dichiararsi inammissibile quello incidentale.

Motivi della decisione 1. Va preliminarmente disposta la riunione del ricorso n. 3572/2016 R.G. al ricorso n. 28799/2015 R.G., trattandosi di controversie concernenti il medesimo anno d'imposta

(2008) e riguardanti due società che, come risulta dalle sentenze impugnate, sono soggette alla normativa concernente la redazione del bilancio consolidato di gruppo.

2. Sempre in via preliminare, stante la potenziale decisività, va esaminata l'eccezione di violazione del litisconsorzio necessario.

2.1. A tale riguardo si osserva che, in tema di disciplina fiscale del consolidato nazionale, ai sensi dell'art. 40 bis d.P.R. n. 917 del 1986 , quale aggiunto dall' art. 35 , comma 1, del d.l. n. 78 del 2010 , conv. con modif. nella l. n. 122 del 2010 , nel giudizio di impugnazione dell'avviso di accertamento con cui è stato rettificato il reddito complessivo proprio di ciascuno dei partecipanti, sussiste il litisconsorzio necessario tra la società consolidata e la consolidante. (cfr. Cass. V, n. 1329/2020 , richiamata da Cass. n. 4441/2023).

2.2. Le disposizioni dell'art. 40bis del DPR n. 600/1973 che prevedono il litisconsorzio necessario sono state introdotte con la modifica del citato d.l. n. 78/2010 , in vigore dal 1° gennaio 2011, con riferimento ai periodi di imposta per i quali, alla predetta data, erano ancora pendenti i termini per l'accertamento di cui all' articolo 43 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 , e dunque sono applicabili alla fattispecie in esame (avvisi di accertamento notificati nell'anno 2013).

2.3. Va ancora osservato che, con riguardo al litisconsorzio necessario sussistente tra consolidante e consolidata, pur applicandosi la novella e la sussistenza del litisconsorzio necessario tra consolidante e consolidata, il contraddittorio sarebbe comunque integro in ragione della riunione disposta in data odierna, qualora sia avanti alla CTP, sia avanti alla CTR le cause fossero state trattate in unico contesto e dal medesimo collegio giudicante, con conseguente attuazione di quel litisconsorzio sostanziale sulla cui legittimità si è già soffermata più volte la giurisprudenza di questa Corte in materia tributaria (cfr. Cass. n. 29843 del 13/12/2017 ; Cass. n. 3830 del 18/02/2010 ; in esatti termini v. Sez. 5, Sentenza n. 21658 del 2021).

In tale ipotesi, infatti, il rinvio al giudice di primo grado non sarebbe giustificato dalla necessità di salvaguardare il contraddittorio e si porrebbe in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo (Cass. n. 3789 del 15/02/2010)

2.4. Peraltro, nel caso di specie, la contestualità è ravvisabile solamente con riguardo al primo grado di giudizio, esitato con sentenze entrambe pronunziate dalla Seconda sezione della CTP di Milano in data 14/03/2014, con similari decisioni, ed impugnate con appelli contestualmente proposti in data 18/12/2014.

2.5. Analoga contestualità non è ravvisabile, al contrario, nei giudizi di appello, celebrati avanti a collegi diversi, in date di udienza diverse, e con decisioni non conformi, con rigetto dell'appello dell'Agenzia proposto avverso la sentenza n. 3534/2014 ed accoglimento del gravame proposto avverso la sentenza n. 3535/2014.

2.6. Dunque, non si è realizzata la ricomposizione dell'unicità della causa, che avrebbe potuto e dovuto attuare in appello il diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall' art. 111 , secondo comma, Cost. e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea

dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali), così evitando che, con la (altrimenti necessaria) declaratoria di nullità ed il conseguente rinvio al primo giudice, si determinasse un inutile dispendio di energie processuali per conseguire l'osservanza di formalità superflue, perché non giustificate dalla necessità di salvaguardare il rispetto effettivo del principio del contraddittorio (Cass. 3830/2010 , cit.). Infatti, è una regola generale quella per cui le norme processuali devono essere interpretate e applicate in modo da favorire, per quanto possibile, che si pervenga ad una decisione di merito, mentre gli esiti abortivi e/o regressivi del processo costituiscono un'ipotesi residuale e solo in presenza di un rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito (Corte EDU, 24.2.2009, CGIL vs. Italia).

3. L'accertato difetto di integrità del contraddittorio nei gradi di merito, eccepito nel ricorso della GGG Spa e comunque rilevabile d'ufficio da questa Corte, comporta la declaratoria di nullità dei giudizi di appello, con cassazione delle sentenze impugnate e rimessione degli atti alla Corte di giustizia di secondo grado della Lombardia, per nuovo esame dei ricorsi riuniti e per provvedere sulle spese.

P.Q.M. La Corte dichiara la nullità dei giudizi di appello, cassa le sentenze impugnate e rinvia alla Corte di giustizia di secondo grado della Lombardia, per nuovo esame dei ricorsi riuniti e per provvedere sulle spese.

Documenti citati



Documenti collegati

- Normativa
- Prassi
- Giurisprudenza